

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **57/1997** (ECLI:IT:COST:1997:57)

Giudizio: **GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **GRANATA**

Camera di Consiglio del **12/02/1997**; Decisione del **12/02/1997**

Deposito del **28/02/1997**; Pubblicazione in G. U. **05/03/1997**

Norme impugnate:

Massime: **21240**

Atti decisi:

Correzione di errore materiale delle seguenti pronunce: 1996/394

N. 57

ORDINANZA 12-28 FEBBRAIO 1997

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella ordinanza n. 394 del 1996;

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice relatore Renato Granata;

Ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale occorso nel dispositivo dell'ordinanza n. 394 del 1996;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che l'errore materiale occorso nell'ordinanza n. 394 del 9 dicembre 1996 sia corretto nel modo che segue: nel dispositivo la parola "Napoli" è sostituita dalla parola "Roma".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1997.

Il presidente e redattore: Granata

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1997.

Il cancelliere: Fruscella

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.